



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 del 29/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021

SESSIONE ORDINARIA	SEDUTA PUBBLICA	PRIMA CONVOCAZIONE
--------------------	-----------------	--------------------

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:12, nella Sala Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
SALVATORI LUISA	X		GRASSI GIULIA	X	
SCATURRO SILVANA	X		ZERBINI STEFANO	X	
GUERRINI ERMANNO	X		FINOTTI DANIELE	X	
VASTA PATRIZIA	X		OCA SERAFINA	X	
GIUNTI STEFANO	X		GATTI ENRICO	X	
GANDINI VIRGINIO	X		GALMOZZI CARLO		X
LATTANZI FEDERICO	X				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa il V. Segretario Reggente **Avv. De Girolamo Maria Caterina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Virginio Gandini** nella sua qualità di **II Presidente del Consiglio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;"

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

• Segretario: De Girolamo Maria Caterina: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

1.	GIUNTI	STEFANO	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
2.	SALVATORI	LUISA	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
3.	SCATURRO	SILLVANA	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
4.	GUERRINI	ERMANNO	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
5.	VASTA	PATRIZIA	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
6.	GANDINI	VIRGINIO	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
7.	LATTANZI	ENRICO	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
8.	GRASSI	GIULIA	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
9.	ZERBINI	STEFANO	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
10	FINOTTI	DANIELE	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
11	OCA	SERAFINA	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
12	GATTI	ENRICO	collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 29.04.2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* del Comune di Vizzolo Predabissi, successivamente modificato con delibera C.C. n. 33 del 28.05.2020 comprendente la disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI*;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

CONSIDERATE le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020 riguardanti la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l'eliminazione dei cosiddetti "rifiuti assimilati".

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell'abolizione della IUC, delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, nella Legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, nel D. Lgs. 116/2020, per quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani e il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", con conseguente intervento alle disposizioni inserite nel precedente regolamento IUC:

- intervento sulle disposizioni fondate sulla disciplina della IUC in quanto abrogata dal 01/01/2020;
- riordino dell'intero regolamento conseguente all'abolizione della IUC;
- inserimento competenze dell'Autorità di regolazione;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

- modifiche di adeguamento normativo in merito alla disciplina della riscossione e dell'accertamento ai sensi della legge 160/2019 contenente le norme sulla riscossione potenziata;
- adeguamento della disciplina della dilazione di pagamento ai sensi della legge 160/2019;
- modifica per adeguamento normativo al dl 124/2019: la tipologia relativa agli studi professionali migra nella tipologia banche e istituti di credito;
- modifica per adeguamento normativo al D. Lgs. 116/2020;
- altre modifiche che possono riguardare adeguamento normativo e forma;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 *ter* del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal*



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3-bis, d.l. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 che per l'esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, d.lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.
- Il decreto del 19 marzo 2021, ha approvato l'atteso *“Decreto Sostegni”* con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

- Che nel Consiglio dei Ministri del 29.04.2021 è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 30 comma 5 del D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d Decreto sostegno), che prevede, "a decorrere dal 2021 i comuni approvano entro il 30 giugno le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti" .

DATO ATTO che il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che la "Commissione Statuto, Regolamenti, Ammissibilità del Referendum, Attività Produttive e Commerciali", nella seduta del 03.06.2021 ha esaminato e licenziato il testo del regolamento oggetto del presente atto;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 20 del 08.06.2021);

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, ai sensi dell'art 49, 1° comma e dell'art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si rinvia, è oggetto di apposito Processo Verbale;

Presenti n. 12 consiglieri comunali;

Astenuti n. 2(Gatti, Oca);

Votanti n. 10;

Di cui favorevoli n. 10;

Via G. VERDI N. 9 - 20070 Vizzolo Predabissi
Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392
P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159
www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/
comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Contrari n. 0.

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)*, stilato sulla base del precedente regolamento IUC – TARI, con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, composto di n. 34 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);
3. Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 *ter* del D.L. 6/12/2011, n. 201;
4. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall'1/1/2021;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedervi,

Visto l'art. 134 - IV comma - del D. L. 267 del 18 agosto 2000;

Presenti n. 12 consiglieri comunali;

Astenuti n. 2(Gatti, Oca);

Votanti n. 10;

Di cui favorevoli n. 10;

Contrari n. 0.

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Virginio Gandini

IL V. Segretario Reggente
Avv. De Girolamo Maria Caterina

(atto sottoscritto digitalmente)

La presente deliberazione, in osservanza di quanto disposto DPCM del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -.19" e successivi;

Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" è stata assunta in conference call, e comunque con modalità tali da assicurare la certezza e tracciabilità:

- dei consiglieri presenti e votanti;
- degli interventi svolti;
- delle dichiarazioni di voto rese;
- delle votazioni singole e dell'esito delle votazioni.

Dare atto come dell'intero processo verbale e del dibattito sia riportata integrale registrazione su file (supporto) digitale di cui viene disposta la immediata pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/_____



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Sommario

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO	3
Articolo 4 - PRESUPPOSTO	3
Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
Articolo 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
Articolo 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	6
Articolo 8 - ESCLUSIONE DELLE AREE E DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI	7
Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	7
Articolo 10 - DETERMINAZIONE e ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	9
Articolo 11 - PIANO FINANZIARIO	10
Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
Articolo 13 - UTENZE DOMESTICHE	11
Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	12
Articolo 15 - UTENZE NON DOMESTICHE	12
Articolo 16 - SCUOLE STATALI	13
Articolo 17 - TRIBUTO GIORNALIERO	13
Articolo 18 - TRIBUTO PROVINCIALE	13
Articolo 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE	14
Articolo 20 - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO	16
Articolo 21 - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	16
Articolo 22 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO DELL'OCCUPAZIONE DETENZIONE	17
Articolo 23 - RISCOSSIONE	19
Articolo 24 - CONTROLLI	20
Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	21
Articolo 26 - ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI	21
Articolo 27 - RISCOSSIONE COATTIVA	23
Articolo 28 - RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI	23
Articolo 29 - CONTENZIOSO	26
Articolo 30 - RIMBORSI	26
Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
Articolo 32 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	27
Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE	27
Articolo 34 - NORME FINALI	27



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 così come da ultima modifica apportata dal D.Lgs. n. 116/2020 e ss.mm..

Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 - PRESUPPOSTI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o dall'utilizzatore delle stesse.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Articolo 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperti.
3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

7. Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
8. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. In mancanza di presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta il 10% di riduzione.

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153
email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Articolo 8 - ESCLUSIONE DELLE AREE E DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Il soggetto passivo deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.
2. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
3. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993. n° 507 (TARSU), o della Tares di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 647 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo comma 647 della L. 147/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n. 138.
5. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000. n. 212.
6. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- d) In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della Tares; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Articolo 10 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata dal metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta:
 - a) Da una quota fissa: quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) Da una quota variabile: quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento.
5. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 11 - PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti sulla base dei dati comunicati dall'affidatario della gestione di rifiuti urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Il piano finanziario comprende le risorse necessarie.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie come determinate da specifica deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, come determinata da specifica deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa vengono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.
4. I coefficienti previsti alle tabelle 1b dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

Articolo 13 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella denuncia di occupazione. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 1 componente ogni 50 mq. assoggettabili, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune, che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, come determinate da specifica deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale, secondo le previsioni di cui al punto 3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate anche tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe.
4. I coefficienti previsti dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

Articolo 15 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa si applica secondo la destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e l'ubicazione delle superfici che servono per l'esercizio dell'attività economica effettivamente svolta dall'utenza non domestica.

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153

email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Articolo 16 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008. n. 31).

Articolo 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.
2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.
3. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
5. Per le fattispecie di cui al comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153

email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Articolo 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1 lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 116/2020, per quanto applicabile, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani, di cui all'art. 183, co. 1 lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 116/2020, per quanto applicabile, avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti predetti, prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione determinata come al punto precedente è proporzionale alle quantità di rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, D. Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 116/2020, per quanto applicabile, che il produttore dimostra di aver avviato recupero.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente: a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 116/2020, per quanto applicabile, relativi ai rifiuti



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero. in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.
7. Ai sensi dell'art. 1. comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) abitazioni tenute a disposizione (prive di allacciamenti alle utenze acqua – riscaldamento – elettricità e di arredi) riduzione del 100% della quota variabile;
 - b) abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 50% della quota variabile;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 50% della quota variabile;
 - d) immobile a destinazione diversa dall'abitazione tenuto a disposizione (privo di allacciamenti alle utenze acqua – riscaldamento - elettricità) riduzione del 100% della quota variabile;
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
9. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40 % (quaranta per cento) della tariffa, da determinare anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

10. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento detto servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Articolo 20 - AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006 e D.Lgs. 116/2020, per quanto applicabile, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.
3. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 21 - MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

1. In ragione dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi della pandemia



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

nonché riconoscere agevolazioni sociali alle utenze domestiche, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione ARERA.

Articolo 22 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO DELL'OCCUPAZIONE DETENZIONE

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 19 del presente Regolamento;

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153
email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - o) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - p) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, messi a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
8. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
10. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

Articolo 23 - RISCOSSIONE

1. Il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, avviene mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Gli avvisi di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale e tutte le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di *"trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"* e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza, sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta per l'intero anno dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 24 - CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 7, comma 3, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153

email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello Stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, delle Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 26 - ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base a quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'articolo 1, della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

4. L'avviso di accertamento, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
8. Ai sensi dell'articolo 1 comma 695 della L. 147/2013 in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153

email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 696 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 10. In caso di infedele dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 697 della L. 147/2013, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 11. Ai sensi dell'articolo 1 comma 698 della L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3 dell'articolo 24, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.
 12. Ai sensi dell'articolo 1 comma 699 della L. 147/2013, le sanzioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti si applica l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006. n.296.

Articolo 27 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 28 – RATEAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
- c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante

Via G. Verdi n. 9 tel. 02 982021

pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it - C.F. 84503700159 - P.IVA 08414570153
email: tributi@comune.vizzolopredabissi.mi.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
 - g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (esempio blocco conto corrente per successione).
 - h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 - i) Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00 il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione; il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Articolo 29 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92. pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 40° comma dell'art. 18 citato.

Articolo 30 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

Articolo 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 32 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 34 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 07/06/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione n. 05 del 12.01.2021, ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA FINANZA TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI- ANNO 2021” con la quale il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L 241/90 e s.m.i., Responsabile di procedimento in capo all'Area Finanze Tributi e Personale dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell'Addetta.

si esprime

parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Motivazione/Note:

Vizzolo Predabissi, 17/06/2021

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
BAIETTA FEDERICA
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 07/06/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'art.49, 1° comma del Dlgs. 267/2000; visto l'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

Motivazione/Note:

Vizzolo Predabissi, 17/06/2021

**IL RESPONSABILE
DE GIROLAMO MARIA CATERINA**
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 34 DEL 07/06/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, visto il disposto dell'art.49 1° comma e dell'art. 147 bis, del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile della deliberazione in oggetto indicata.

Motivazione/Note:

Vizzolo Predabissi, 22/06/2021

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZE TRIBUTI E PERSONALE
DE GIROLAMO MARIA CATERINA**
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 29/06/2021


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 03/08/2021.

Vizzolo Predabissi, 19/07/2021

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

MARAZZI AGOSTINA
(Atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
Città Metropolitana di Milano

Verbale n° 20/2021

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 7/06/2021
AVENTE PER OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
TARI. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021"**

La sottoscritta Dott.ssa Nadia Dina Bramani Revisore Unico nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 23/01/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del TUEL rilascia il presente parere;

Considerato che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell'abolizione della IUC, delle nuove norme contenute nel Decreto Crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento; nella Legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento; nel D. Lgs. 116/2020, per quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani e il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", con conseguente intervento alle disposizioni inserite nel precedente regolamento IUC;


Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha apportato alcune modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. fra cui:

- nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;
- abrogazione della normativa (lettera g) dell'articolo 198) che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto che il Decreto è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 30 comma 5 del D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d Decreto Sostegno), che prevede: "a decorrere dal 2021 i comuni approvano entro il 30 giugno le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti" e che quindi il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva



risulta ormai sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 giugno 2021;

Vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;

Esperita l'istruttoria e l'analisi del regolamento proposto dall'ufficio finanziario/tributario dell'Ente;

Dato atto che la Commissione Statuto, Regolamenti, Ammissibilità del Referendum, Attività Produttive e Commerciali dell'Ente, nella seduta del 3.06.2021 ha esaminato e licenziato il testo del regolamento oggetto del presente parere;

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, dalla Responsabile del Servizio Finanziario Tributi e Personale attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Tributi e Personale, ai sensi dell'art 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Esprime parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione e sull'adozione del Regolamento in oggetto composto da n. 34 articoli.

Dalla propria sede, 8 giugno 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Nadia Dina Bramani

Nadia Dina Bramani